

PRAWO / LAW

FERDINANDO PARENTE

**LA PACE E LA GIUSTIZIA COME
“DIRITTI ESSENZIALI” DELL’UOMO*****1. *L’analisi linguistica delle categorie semantiche pace e giustizia.***

Desidero proporre una riflessione sul *nesso* tra due categorie semantiche – la “pace” e la “giustizia” –, nel sistema delle fonti, partendo dall’analisi linguistica dei lemmi dell’endiadi.

Nel “Vocabolario della lingua italiana” curato dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, il termine “pace”, che deriva dal latino *pax*, designa la “condizione di assenza di guerre e conflitti, sia all’interno di un popolo, di uno stato, di determinati gruppi, sia all’esterno, con altri popoli, altri stati, altri gruppi”¹, e, in tale significato, tende ad esprimere una nozione unitaria contrapposta a “guerra”.

Nel contesto dello stesso vocabolario, il lemma “giustizia”, dal latino *iustitia*, derivazione di *iustus*, “giusto”, indica il “riconoscimento e il rispetto dei diritti altrui, sia come consapevolezza sia come prassi dell’uomo singolo e delle istituzioni” e, dunque, serve ad additare “la volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge”².

In breve, in sede pre-giuridica, l’analisi linguistico-etimologica dei termini proposti segnala due profili fondamentali: l’*antitetività* funzionale tra la nozione di “pace” e il pensiero di “guerra”; la *correlatività* strumentale tra l’idea di “pace” e il concetto di “giustizia sociale”.

2. *Le nozioni di pace, guerra e giustizia nel regime delle fonti.*

Pure nel regime delle fonti, la nozione di pace è delineata tramite la sua categoria antitetica, ossia l’idea della *guerra*; mentre, sul piano storico, il concetto di giustizia è stato spesso erroneamente conformato non ai valori condivisi dalla comunità, ma al formalismo del diritto positivo³.

FERDINANDO PARENTE, Professore Ordinario di Diritto Privato – Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; e-mail: ferdinando.pARENTE@uniba.it

* Relazione al Convegno Internazionale “La pace tra verità e giustizia” Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Palazzo Ateneo – 15 febbraio 2018.

¹ *Il Conciso, Vocabolario della Lingua italiana*, Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1998, p. 1093.

² *Il Conciso, Vocabolario della Lingua italiana...*, p. 676.

³ F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale: categorie giuridiche e storicità dei concetti*, in *Rass. dir. civ.* (2015), p. 330.

La costituzione italiana, quale fonte gerarchica prioritaria del sistema ordinamentale, utilizza i lemmi *pace/guerra/giustizia* in varie parti: nell'art. 11, che dispone: «l'Italia ripudia la *guerra* come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» e consente «alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la *pace* e la *giustizia* fra le Nazioni»; nell'art. 78, in forza del quale «le Camere deliberano lo stato di *guerra*»; nell'art. 87, n. 9, secondo il quale il Presidente della Repubblica «dichiara lo stato di *guerra* deliberato dalle Camere»; e in ulteriori articoli (artt. 27, 60, 103, 111)⁴.

La carta costituzionale italiana, dunque, talvolta, fa riferimento diretto alla pace; altre volte, richiama la pace in modo indiretto, tramite il suo opposto, la guerra, che ripudia fermamente (art. 11)⁵.

3. *La solidarietà come presidio per il riconoscimento dell'alterità individuale o dell'alterità di gruppo.*

Nella Costituzione italiana, anche la solidarietà (art. 2 cost.) è un valore imprescindibile che emerge allorché è ripudiata la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, in funzione della realizzazione della pace e della giustizia tra le nazioni (art. 11 cost.)⁶.

La solidarietà è pure tutelata dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950⁷.

La previsione implica il riconoscimento dell'alterità individuale o dell'alterità di gruppo (art. 2 cost.)⁸, che comporta un rapporto orizzontale tra i singoli

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.; P. Stefani, *Brevi note in tema di "diritto alla sicurezza" ed alla pace: il ruolo della (e) religione (i)*, in B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek e J.J. Szczerbowski (a cura di), *Diritto alla vita e qualità della vita nell'Europa multiculturale*, Olsztyn-Bari, 2007, p. 529.

⁶ F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 336, nota 63.

⁷ Ibid.

⁸ Nell'ambito dei gruppi, i diritti soggettivi a rilevanza sociale partecipano alla definizione della persona al di là della specificità individuale, nella prospettiva dell'integrazione dell'individuo in una struttura più complessa di vita, la comunità, che interagisce nella formazione dell'essere umano. Sul punto, cfr. F. Parente, *La persona e l'assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN* Perlingieri, II, 1, Napoli, 2012, p. 17; V. Scalisi, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 147; A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto*, 6^a ed., Milano, 2008, p. 385 ss.; P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, p. 24 ss.; P. Barcellona, *La costruzione dell'Europa e i diritti umani*, in A. Carrino (a cura di), *Diritto e politica nell'età dei diritti*, Napoli, 2004, p. 35 ss.; P. Stanzione, *Capacità, I) Diritto privato*, in *Enc. giur.* Treccani, V, Roma, 1988, p. 1 ss.; P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 5 ss.; P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 183 ss.; D. Barbero, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, I, 5^a ed., Torino, 1958, p. 143.

e i gruppi o un rapporto verticale tra i singoli, i gruppi e lo Stato⁹, ma richiede pure il dialogo e l’armonia universale tra gli uomini, che non possono non cominciare se non dal rispetto delle persone e dei contesti di vita¹⁰.

Questa visione deve portare persino ad una coscienza ecologica rinnovata¹¹, volta al rispetto della natura in tutte le sue manifestazioni vitali, secondo un orizzonte culturale nel quale il dialogo, la giustizia e la pace acquistano una dimensione nuova e una correlatività circolare¹².

4. *La crisi ecologica integrale e il «paradigma tecnocratico».*

Difatti, la devastazione dell’ambiente e lo spreco delle risorse naturali sono fenomeni «strettamente connessi ai problemi di cui soffre oggi la maggioranza degli esseri umani»¹³, vale a dire «la povertà, l’emarginazione, la fame, la mancanza di acqua potabile, lo sfruttamento dei minori, la mancanza di lavoro»¹⁴.

E’ evidente che la crisi ecologica e ambientale, ossia la crisi dei contesti di vita dell’uomo, è una «crisi integrale che accomuna l’essere umano e la natura»

⁹ F. Parente, *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali*, in G. Lisella e F. Parente, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. CNN* Perlingieri, II, 1, Napoli, 2012, pp. 20–22.

¹⁰ F. Cacucci, *Colligite fragmenta. Genesi e sviluppo della scelta mistagogica*, Bari, 2007, p. 413; G. Dammacco, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euro mediterraneo*, Bari, 2000, p. 169 ss.

¹¹ Sul punto, è significativo l’incipit della Lettera Enciclica *Laudato si’* del Santo Padre Francesco sulla cura della “casa comune”, data a Roma il 24 maggio 2015, in occasione della Solennità di Pentecoste, che recita: «“Laudato si’, mi’ Signore”, cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba”. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che “geme e soffre le doglie del parto” (*Rm* 8, 22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr. *Gen* 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora» (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_2015). La Lettera Enciclica si rivolge a tutti, ai cristiani, ai non cristiani, agli agnostici, «perché la terra è la casa comune di tutti» e l’umanità «è il popolo che la abita» (G. Di Pisa, *La terra è la casa comune. Commentario sull’Enciclica «Laudato Si’» del Santo Padre Francesco*, Modugno (BA), 2016, p. 15).

¹² F. Cacucci, *Colligite fragmenta. Genesi e sviluppo...*, p. 414

¹³ Anche di recente, Papa Francesco ha sottolineato il collegamento tra le problematiche ambientali e la tendenza sociale allo “scarto dei più fragili”: «quella che non prova particolare preoccupazione per l’ambiente è la medesima logica che scarta i più fragili, che non li integra. Questo succede perché la logica di cui parlo ritiene poco sensato investire affinché i più deboli, quelli che partono ad handicap nella vita, possano farsi strada. Credo fortemente che una buona politica debba pensare in grande, con una visione molto ampia, in grado di non escludere i più deboli e pure di non trascorrere le giornate parlamentari su discorsi interminabili e a volte inconsistenti. E’ necessario agire rapidamente, pensando soprattutto a chi è rimasto indietro e non solo a chi c’è davanti, come invece a molti piace fare» (Francesco, una conversazione con T. Leoncini, *Dio è giovane*, Milano, 2018, pp. 64–65).

¹⁴ F. Coccopalmerio, *Prefazione a G. Di Pisa, La terra è la casa comune. Commentario sull’Enciclica «Laudato Si’»...*, p. 9.

e che coinvolge complessivamente «la società e l'ambiente»¹⁵, ma pure l'etica, la morale, la sociologia, l'antropologia, la tecnologia e il diritto.

Una delle cause fondamentali della crisi ecologica integrale, forse la più rilevante, è nel «paradigma tecnocratico», cioè in quel modello unidirezionale di «utilizzo delle scienze e delle tecnologie», secondo il quale «quando il soggetto stabilisce il metodo scientifico per comprendere l'oggetto esterno, assume arbitrariamente il diritto di possederlo, trasformarlo, dominarlo ritenendo che tutta la natura umana ed ambientale possa essere manipolabile dall'uomo indipendentemente da ogni responsabilità»¹⁶.

Si tratta di un modello che s'ispira alla «cultura del relativismo pratico»¹⁷, che tende a porre l'uomo al centro dell'universo, dimenticando che «la natura è stata donata dal Creatore all'essere umano solo affinché la coltivasse e la custodisse e non perché la dominasse arbitrariamente fino a distruggerla»¹⁸.

5. *L'esigenza di coniugare l'ecologia ambientale con l'ecologia umana.*

Di fronte alla gravità della situazione ambientale e all'abuso delle biotecnologie applicate all'uomo, che mettono a rischio persino la *naturalità* dei processi della vita e la sopravvivenza della specie umana¹⁹, è necessaria una radicale «educazione ambientale» che porti ad una «conversione ecologica» capace di assicurare a tutti «il bene comune» e di «difendere le risorse naturali»²⁰.

E' auspicabile, quindi, che, nel prossimo futuro, l'uso attento delle tecnologie possa limitare l'impatto ambientale nel campo dell'efficienza energetica, dell'agricoltura, dell'approvvigionamento alimentare e dei trasporti, attraverso la dimensione ridotta dei macchinari, l'utilizzo circoscritto di fertilizzanti,

¹⁵ F. Coccopalmerio, *Prefazione...*, p. 9.

¹⁶ F. Coccopalmerio, *Prefazione...*, p. 9–10.

¹⁷ Al quesito se la crisi ambientale sia dovuta più alla politica che all'economia, Papa Francesco ha risposto: «se la prima pensa unicamente a conservare e accrescere il proprio potere e la seconda solo all'utile immediato, probabilmente è necessaria una doppia ammissione di colpa, ma soprattutto una sinergia utile per risolvere alla radice il problema. Se dominano questi due principi, ci sarà forse posto per preservare l'ambiente e avere cura dei più deboli? Vorrei dire però una cosa sull'economia, e credo che questa sia l'occasione giusta: non voglio demonizzare il mercato in quanto modo di organizzare i nostri scambi. Tuttavia dobbiamo farci una domanda precisa: l'idea stessa di "mercato" e che cosa ci fa pensare? A persone che comprano e che vendono». In realtà, «non tutto si vende e non tutto si può comprare». Infatti, «la spiritualità, l'amore, l'amicizia: tutto questo non si può comprare, eppure pare che per "essere qualcuno" devi *possedere* qualcosa più che *essere* qualcosa» (Francesco, una conversazione con T. Leoncini, *Dio è giovane...*, p. 65–66). E il Santo Padre ha concluso: «Quello che non si può comprare, come l'amore, l'affetto, l'amicizia, la stima, va coltivato con cura, va mantenuto con estrema attenzione e bisogna investire il cuore per non farlo appassire. Bisogna annaffiarlo con il cuore.» (Francesco, una conversazione con T. Leoncini, *Dio è giovane...*, p. 65–67).

¹⁸ F. Coccopalmerio, *Prefazione...*, p. 10.

¹⁹ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, Napoli, 2018, p. 12; P. D'addino Serravalle, *Questioni biotecnologiche e soluzioni normative*, Napoli, 2003, p. 30 ss.; P. Stanzione, *Biodiritto, postumano e diritti fondamentali*, in www.comparazioneDirittoCivile.it, p. 2 ss.

²⁰ F. Coccopalmerio, *Prefazione...*, p. 12.

l’adozione di sistemi energetici ed infrastrutturali in grado di controllare il flusso di energia dal produttore al consumatore, con vantaggi rilevanti per l’ambiente e per la persona²¹.

In breve, occorre coniugare l’assetto del territorio e dell’ambiente con la tutela della persona umana²², ossia coniugare l’*ecologia ambientale* con l’*ecologia umana*, secondo una dimensione circolare che richiede il rispetto della persona e della sua dignità²³, il benessere, la sicurezza²⁴ e la pace sociale, che presuppongono la consapevolezza dell’esistenza di «una comunione universale» tra gli esseri umani²⁵.

6. *Le cause dell’ingiustizia sociale nella storia dell’umanità e la rilevanza trasversale del fenomeno della pace.*

Nella storia dell’umanità, le problematiche legate all’*ingiustizia sociale* hanno avuto sempre come concause manifestazioni d’insoddisfazione e d’impotenza, a fronte di bisogni esistenziali disattesi, di lesione dei diritti umani e di mancato rispetto della dignità della persona²⁶.

Perciò, il fenomeno della pace ha assunto in passato e assume tuttora non solo un valore giuridico, ma pure un rilievo economico, etico e sociale²⁷.

Difatti, la pace non è mera assenza di guerra, né pretto equilibrio tra forze contrapposte, ma, quale «ordinata concordia»²⁸, è frutto della giustizia sociale, che va coniugata con la solidarietà e la verità, in una dimensione unitaria, e si ottiene con il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, con la libera comunicazione tra gli esseri umani e con la tutela dei loro beni²⁹.

²¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017. Sul punto, F. Parente, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica...*, p. 168, nota 532.

²² Cfr. F. Parente, *I moduli consensuali di pianificazione del territorio e la tutela degli interessi differenziati*, Napoli, 2006, pp. 10–11.

²³ La dignità, quale valore fondamentale dell’uomo, ha trovato puntuale riconoscimento nelle fonti interne e sovranazionali: è richiamata, oltre che nella Costituzione italiana (artt. 3 e 36), nell’art.1 della Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca; nel Preambolo della Carta universale delle Nazioni Unite del 1945; nel Preambolo e nell’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948; nell’art. 1 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, modificata il 12 dicembre 2007, sui diritti fondamentali dell’Unione europea; nei Trattati Onu e in numerosi trattati regionali [cfr. D. Canale, *La qualificazione giuridica della vita umana prenatale*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà e P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, II, in *Trattato di biodiritto* Rodotà e Zatti, II, Milano, 2011, p. 1265].

²⁴ P. Barcellona, *Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, Roma-Bari, 1998, p. 354 ss.; P. Stefani, *Brevi note in tema di “diritto alla sicurezza” ed alla pace: il ruolo della (e) religione (i)*, in B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek e J.J. Szczerbowski (a cura di), *Diritto alla vita e qualità della vita nell’Europa multiculturale*, cit., p. 528 ss.

²⁵ G. Di Pisa, *La terra è la casa comune...*, pp. 1617.

²⁶ F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 333; Giovanni Paolo II, *Il progetto di Dio. Decalogo per il terzo millennio*, Casale Monferrato (AL), 1994, p. 191.

²⁷ E. Mounier, *Manifeste au service du personalisme*, in *Oeuvres*, I, Paris, 1961, p. 630.

²⁸ Sant’Aurelio Agostino, *La città di Dio*, 3ª ed., Roma, 1963, p. 1055.

²⁹ F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 333; Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano, 1992, pp. 565–566.

La rilevanza *trasversale* del fenomeno, dunque, richiede che gli uomini tornino a dialogare sul presupposto della *condivisione* di un minimo di valori in grado di motivare scelte convergenti³⁰.

In sintesi, la giustizia sociale è «una *conditio sine qua non* della pace»³¹.

Per giustizia sociale deve intendersi «il diritto di ciascuna creatura umana alla vita, alla terra, al cibo, all'acqua, ad un'educazione che la renda più pienamente consapevole di questi suoi diritti e capace di autodeterminazione nella sua vita. Questo bene personale presuppone il bene comune, la giustizia sociale soprattutto per i poveri, l'equilibrio sociale e la stabilità dell'ordine sociale e politico»³².

Questa conclusione lascia cogliere l'intensità del *legame* tra la pace e i valori dell'ordinamento giuridico e civile e consente d'individuare nell'ordine giuridico e sociale uno strumento fondamentale per soddisfare l'istanza di giustizia sociale e di pace nella società post-moderna³³.

L'impostazione richiama, altresì, il fondamento metafisico di ogni ordinamento e del diritto dei popoli, secondo la formula Kantiana dell'*apriori* del diritto³⁴, che comporta il riferimento a principi che non derivano solo dall'esperienza empirica, ma pure dai modelli della ragione³⁵.

7. I rimedi per mantenere la pace nell'epoca della globalizzazione. I diritti alla giustizia sociale e alla pace come diritti essenziali dell'uomo.

Nell'età della globalizzazione, per mantenere la pace, è necessario vincolare gli Stati all'antico principio *stare pacto*, che implica non soltanto il rispetto del dovere fondamentale di «stare ai patti»³⁶, ma anche il «divieto di ogni ingerenza preventiva» e di «ogni azione unilaterale di conquista da parte di uno Stato»³⁷, come contenuto essenziale di un «diritto pubblico dei popoli»³⁸.

La ricostruzione è conforme al sistema positivo di *sicurezza collettiva* che emerge dalla Carta delle Nazioni Unite, approvata il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945³⁹.

Per giustificare la lesione delle sovranità nazionali e del diritto dei popoli e delle nazioni, nel passato, si è richiamato l'archetipo della «guerra santa» o il

³⁰ F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 333; Giovanni Paolo II, *Il progetto di Dio...*, p. 191.

³¹ F. Cacucci, *Colligite fragmenta...*, p. 415.

³² Dichiarazione del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, citata da F. Cacucci, *Colligite fragmenta...*, p. 415.

³³ Sul punto, cfr. F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 334; A. Gorgoni e A. Panico, *Una società vulnerabile. Dalle previsioni ai possibili rimedi*, Roma, 2011, p. 89.

³⁴ A. Incampo, *Metafisica di una pace tra i popoli*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, III, Napoli, 2008, p. 1925 ss.

³⁵ A. Incampo, *Metafisica...*, p. 1923; F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 334.

³⁶ A. Incampo, *Metafisica...*, p. 1940.

³⁷ *Ibid.*, p. 1941.

³⁸ *Ibid.*, p. 1941-1942; F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 334.

³⁹ F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 334.

modello della “guerra giusta”. Oggi, più di frequente, si parla di “guerra intelligente”. In verità, l’impostazione tracciata svela l’ipocrisia di questi artifici lessicali.

Difatti, per il mantenimento di relazioni internazionali pacifiche, fondate sul dialogo⁴⁰, la Carta delle Nazioni Unite reputa ineludibili sia il divieto per gli Stati di ricorrere all’uso unilaterale della forza, sia il rispetto del principio che il ricorso alla forza deve essere deliberato dagli Stati che rappresentano tutti gli orientamenti politici della comunità internazionale⁴¹.

Ciò comporta il superamento dell’idea della sovranità come attributo dello Stato nazionale⁴² e il riconoscimento della superiorità dell’ordinamento internazionale, non più fondata sullo schema della *Grund Norm* kelsesiana⁴³, ma radicata nei diritti fondamentali della persona e nell’effettività del rispetto delle prerogative dei popoli e delle minoranze etniche e religiose⁴⁴.

In questa prospettiva, sia il diritto alla giustizia sociale sia il diritto alla pace, quale *opus iustitiae*⁴⁵, insieme ai tradizionali diritti individuali della persona – la vita, l’integrità, la dignità, la libertà⁴⁶ –, possono farsi rientrare tra i *diritti essenziali* dell’uomo, impregnati di filosofia della vita e plasmati sull’inviolabilità (art. 2 cost.), meritevoli di una tutela assoluta ed incondizionata⁴⁷.

⁴⁰ G. Dammacco, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euro mediterraneo*, Bari, 2000, p. 169 ss.

⁴¹ A. Incampo, *Metafisica...*, p. 1941; V. Starace, *Diritto e forza nelle relazioni internazionali contemporanee* (Prolusione per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2000–2001, Bari 26 marzo 2001), Bari, 2001; F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 334.

⁴² P. Stefani, *Brevi note in tema di “diritto alla sicurezza” ed alla pace...*, p. 530.

⁴³ H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, p. 242 ss.; H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1945, p. 101 ss.; H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 1991, p. 227; H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, 1989, p. 469 ss.; G. Saccone, *Hans Kelsen, Carl Schmitt, Norberto Bobbio: la pace attraverso il diritto*, in *Mondo giud.*, 37/2012, p. 350.

⁴⁴ F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, p. 334; P. Stefani, *Brevi note in tema di “diritto alla sicurezza” ed alla pace...*, p. 530; C. Cardia, *Genesi dei diritti umani*, Torino, 2003, p. 200 ss.

⁴⁵ Cfr. l’Enciclica *Redemptor hominis* del 4 marzo 1979.

⁴⁶ F. Parente, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente*, cit., pp. 146–147; L. Lonardo, *Il valore della dignità della persona nell’ordinamento italiano*, in *Rass. dir. civ.* (2011), p. 776 ss.; F. Parente, *La «biogiuridicità» della vita nascente tra «libertà» della ricerca biomedica e «dinamismo» della tutela dei valori esistenziali dell’uomo*, in *Rass. dir. civ.* (2009), p. 457; P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, p. 436 ss. e p. 783 ss.; L. Palazzani, *La dignità dell’embrione umano come problema*, in R. Rossano e S. Sibilla (a cura di), *La tutela giuridica della vita prenatale*, Torino, 2005, p. 134; F. Parente, *La persona e l’assetto delle tutele costituzionali...*, p. 23–27; G. Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali e limiti alla dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.* (2002), II, p. 819 ss.; P. Häberle, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in P. Häberle, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo. Saggi*, Milano, 2003, p. 1 ss.; P. Häberle, *Stato costituzionale. I. Principi generali*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, Agg., 2000, p. 1 ss.

⁴⁷ Cfr. F. Parente, *La pace e la giustizia nel sistema globale...*, pp. 335–336; H. Küng, *Essere cristiani*, Milano, 2012, pp. 802–803.

PEACE AND JUSTICE AS “BASIC RIGHTS” OF MAN

SUMMARY

The link between *peace* and *justice*, in the system of sources of Italian law is often expressed through the two antithetic categories, namely the idea of *war* and the concept of social injustice. In fact, the Constitution sometimes makes a direct reference to peace; other times, recalls the peace in an indirect way, through its opposite, war, that repudiates firmly. In the history of humanity, the issues of *social injustice* have been contributory causes expressions of dissatisfaction, in the face of existential human rights ignored, injury and lack of respect for the dignity of the person. Therefore, the phenomenon of peace has become more not only a legal but also economic, ethical and social importance. In this perspective, the right to peace and the right to social justice may be included among the *essential rights* of man, worthy of absolute protection and unconditional.

KEY WORDS: peace; justice; environmental ecology; human ecology; essential rights